Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'armonizzazione di ►C1 requisiti tecnici ◄ e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione del 13 novembre 1996	L 291	15	14.11.1996
►M2	Regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione del 25 maggio 1999	L 130	16	26.5.1999
►M3	Regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione del 28 dicembre 2000	L 333	47	29.12.2000

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 197 del 6.8.1993, pag. 57 (3922/91)

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'armonizzazione di ►C1 requisiti tecnici ◄ e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, come previsto all'articolo 8 A del trattato, è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che occorre mantenere la sicurezza dell'aviazione civile in Europa ad un livello generale elevato e portare i ►C1 requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative esistenti negli Stati membri ai livelli più alti attualmente raggiunti nella Comunità;

considerando che la sicurezza rappresenta un'esigenza fondamentale dei trasporti aerei nella Comunità; che è opportuno tener conto della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale prevede l'attuazione delle disposizioni necessarie per assicurare le ►C1 operazioni ◄ sicure degli aeromobili;

considerando che le restrizioni attualmente vigenti nel trasferimento di aeromobili, di prodotti aeronautici e di taluni servizi nel settore aeronautico tra gli Stati membri provocherebbero alterazioni nel mercato interno;

considerando che le «Joint Aviation Authorities»(JAA), quale organismo associato della commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), hanno definito accordi per cooperare allo sviluppo e all'applicazione di regole comuni (codici JAR) in tutti i settori attinenti alla sicurezza degli aeromobili e delle loro ►C1 operazioni ◄;

considerando che nel quadro della politica comune dei trasporti occorre armonizzare ►C1 requisiti tecnici ◄ e procedure amministrative relativi alla sicurezza degli aeromobili e delle loro ►C1 operazioni ◄, sulla base dei codici JAR delle JAA;

considerando che l'adesione di tutti gli Stati membri alle JAA e la partecipazione della Commissione ai lavori di queste ultime faciliterebbero detta armonizzazione;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e dei prodotti nonché in materia di politica comune dei trasporti, allorché un prodotto, un organismo o una persona siano stati ►C1 certificati ◄ in conformità dei ►C1 requisiti tecnici ◄ e delle procedure amministrative comuni, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere la ►C1 certificazione ◄ dei prodotti nonché degli organismi e persone incaricati della progettazione, costruzione, manutenzione ed ►C1 operazioni ◄ di prodotti, senza ►C1 ulteriori attività ◄ o valutazioni tecniche;

considerando che possono presentarsi problemi sul piano della sicurezza e che gli Stati membri devono prendere, in questo caso, tutte le misure urgenti necessarie; che tali misure devono essere debitamente motivate e

(1) GU n. C 270 del 26. 10. 1990, pag. 3.
(2) GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 154.
(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 28.

▼B

che, se i ►C1 requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative comuni presentano lacune, spetta alla Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, adottare le necessarie modifiche;

considerando che è auspicabile coordinare il finanziamento da parte degli Stati membri dei lavori di ricerca avviati per migliorare la sicurezza dell'aviazione, al fine di garantire un impiego ottimale delle risorse e realizzare il massimo profitto da questi lavori;

considerando che è opportuno dare alla Commissione ►C1 , assistita da un Comitato di esperti nominati dagli Stati membri, ◄ il potere di apportare ai ►C1 requisiti tecnici ◄ e alle procedure amministrative comuni adottati dal Consiglio le ►C1 modifiche elaborate ◄ dalle JAA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di ►C1 requisiti tecnici ◄ e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, quali figurano nell'allegato II, in particolare per quanto riguarda:

— la progettazione, la costruzione, le ►C1 operazioni ◄ e la manutenzione degli aeromobili;

— le persone ed ►C1 organizzazioni ◄ interessate a tali attività.

2. I ►C1 requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative armonizzati previsti al paragrafo 1 sono applicabili a tutti gli aeromobili ►C1 impiegati dagli esercenti ◄ secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «►C1 esercente ◄», una persona fisica residente in uno Stato membro o una persona giuridica stabilita in uno Stato membro, la quale ►C1 impiega ◄ uno o più aeromobili conformemente alla regolamentazione applicabile in detto Stato membro, oppure un vettore aereo comunitario, secondo la definizione della legislazione comunitaria;

b) «prodotto», un aeromobile, un motore, un'elica o ►C1 una pertinenza dello stesso ◄;

▼C1

c) «pertinenza», qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio impiegato o destinato all'impiego in volo di un aeromobile o destinato ad essere installato su un aeromobile civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica;

▼B

d) «►C1 componente ◄», un materiale, ►C1 parte o sottoinsieme ◄ non rientrante nelle definizioni di cui alle lettere b) e c) e ►C1 destinato ad aeromobili civili o motori, eliche o pertinenze degli stessi ◄;

▼C1

e) «certificazione» (di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona risponde ai requisiti applicabili. Detta certificazione comprende due atti:

i) l'atto di accertamento che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona è conforme ai requisiti applicabili; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze tecniche;

ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità ai requisiti applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di

▼C1

un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle procedure nazionali; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze legali;

▼B

f) «manutenzione», l'insieme delle ►C1 operazioni di ispezioni, servizio, modifica e riparazione per tutta la durata della vita operativa di un aeromobile ◄, necessarie a garantire che l'aeromobile rimanga conforme alla ►C1 certificazione ◄ del tipo ed abbia in qualsiasi circostanza un elevato livello di sicurezza; esse comprendono ►C1 in particolare ◄ le modifiche rese obbligatorie dalle autorità che sono parte degli accordi di cui alla lettera h), nell'ambito ►C1 dei criteri di controllo della navigabilità ◄ della navigabilità;

g) «variante nazionale», una regola o ►C1 norma ◄ nazionale resa obbligatoria da un paese in aggiunta ad una disposizione JAR o in sostituzione della stessa;

h) «accordi», gli accordi conclusi, sotto gli auspici della commissione europea dell'aviazione civile (CEAC) per cooperare all'elaborazione ed all'applicazione di regole comuni in tutti i settori connessi con la sicurezza degli aeromobili e delle loro ►C1 operazioni ◄. Tali accordi sono specificati nell'allegato I.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 11, i ►C1 requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità per i settori di cui all'allegato II sono i codici corrispondenti che figurano in detto allegato e che sono in vigore il 1° gennaio 1992.

Articolo 4

1. Per i settori non menzionati nell'allegato II, il Consiglio adotta, sulla base dell'articolo 84, paragrafo 2 del trattato, ►C1 requisiti tecnici ◄ ele procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.

2. Prima dell'adozione delle proposte di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare le disposizioni pertinenti delle regolamentazioni nazionali vigenti.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti per l'aviazione civile soddisfino le condizioni di adesione alle JAA, specificate negli accordi e firmino senza riserve, gli accordi stessi anteriormente al 1° gennaio 1992.

Articolo 6

1. Gli Stati membri riconoscono i prodotti progettati, costruiti, ►C1 impiegati ◄ e sottoposti a manutenzione in conformità ai ►C1 requisiti tecnici ◄ e alle procedure amministrative comuni, senza imporre ►C1 requisiti tecnici aggiuntivi ◄ o procedere ad una nuova valutazione quando detti prodotti sono stati ►C1 certificati ◄ da un altro Stato membro. ►C1 Quando l'iniziale riconoscimento è riferito a determinati scopi, gli stessi scopi devono essere rispettati in ogni altro successivo riconoscimento. ◄

2. I prodotti esistenti e le loro versioni derivate che non sono ►C1 certificati ◄ conformemente ai ►C1 requisiti tecnici ◄ e alle procedure amministrative comuni possono essere ►C1 accettati ◄ dagli Stati membri sulla base dei loro regolamenti nazionali in vigore, fino al momento dell'adozione dei ►C1 requisiti tecnici ◄ e delle procedure amministrative comuni applicabili a tali prodotti in virtù del presente regolamento.

▼B

Articolo 7

Gli Stati membri riconoscono la ►C1 certificazione ◄ rilasciata, conformemente al presente regolamento, da un altro Stato membro o da un' ►C1 organizzazione ◄ che agisce a suo nome alle ►C1 organizzazioni ◄ o persone poste sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità ed incaricate ►C1 impegnati nella progettazione ◄, costruzione e manutenzione di prodotti ►C1 nonché nell' ►C1 esercizio ◄ ◄ di aeromobili.

Articolo 8

1. Nessuna disposizione precedente osta a che uno Stato membro possa reagire immediatamente a un problema di sicurezza emerso in occasione di un ►C1 sinistro o incidente ◄ oppure riscontrato durante l' ►C1 impiego ◄, riguardante un prodotto progettato, costruito, ►C1 impiegato ◄ e sottoposto a manutenzione in conformità del presente regolamento oppure una persona o una procedura ovvero un' ►C1 organizzazione ◄ coinvolta in queste ►C1 attività ◄. Se il problema di sicurezza deriva:

— da un inadeguato livello di sicurezza corrispondente all'applicazione dei ►C1 requisiti tecnici ◄ e delle procedure amministrative comuni,

o

— da una ►C1 carenza ◄ nei ►C1 requisiti tecnici ◄ e nelle procedure amministrative comuni,

lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e della motivazione delle stesse.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, la Commissione avvia senza indugio consultazioni con gli Stati membri. Se l'inadeguato livello di sicurezza o una lacuna nei ►C1 requisiti tecnici ◄ e nelle procedure amministrative comuni trovano conferma, la Commissione presenta proposte adeguate, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 e/o all'articolo 11.

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per coordinare i rispettivi programmi di ricerca volti a migliorare la sicurezza degli aeromobili civili e le ►C1 operazioni ◄ dei medesimi e ne informano la Commissione. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile per promuovere tali programmi di ricerca attuati a livello nazionale.

Articolo 10

Gli Stati membri notificano alla Commissione:

▼C1

a) qualsiasi requisito o procedura nuovo o modificato, elaborato o adottato, conformemente alle procedure stabilite negli accordi;

▼B

b) qualsiasi modifica degli accordi;

c) i risultati delle consultazioni avviate con l'industria e con altri organismi interessati.

Articolo 11

1. Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 12, la Commissione, qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario, modifica i ►C1 requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative comuni elencati nell'allegato II o adottati dal Consiglio conformemente all'articolo 4.

▼B

2. Qualora le modifiche di cui al paragrafo 1 contengano una variante nazionale per uno Stato membro, la Commissione delibera, conformemente alla procedura prevista all'articolo 12, ►C1 sull'inclusione o meno di ◄ detta variante nei ►C1 requisiti tecnici ◄ e nelle procedure amministrative comuni.

Articolo 12

1. Per l'applicazione degli articoli 8, 9 e 11, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 13

1. Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento e il relativo controllo.

2. Nell'ambito dell'assistenza reciproca di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili per quanto riguarda:

— le infrazioni al presente regolamento commesse dai non residenti e qualsiasi sanzione applicata per dette infrazioni;
— le sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per siffatte infrazioni commesse in altri Stati membri.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1°gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

«Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements» (accordi concernenti l'elaborazione, l'approvazione e l'applicazione di requisiti aeronautici comuni), conclusi a Cipro l'11 settembre 1990.

▼M3

ALLEGATO II

Elenchi dei codici in vigore contenenti le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'articolo 3

1. *Generalità e procedure*

JAR 1	«Definitions and abbreviations» («Definizioni ed abbreviazioni»), fino alla modifica 5 del 15 luglio 1996 e agli emendamenti 1/97/1 del 12 dicembre 1997 e 1/99/1 del 18 ottobre 1999 inclusi.

2. *Certificazione del tipo di prodotti e componenti*

JAR-22	«Sailplanes and powered Sailplanes» («Alianti e motoalianti»), fino alla modifica 5 del 28 ottobre 1995 inclusa.
JAR-25	«Large Aeroplanes» («Velivoli pesanti») fino alla modifica 15 del 1º ottobre 2000 inclusa.
JAR-AWO	«All Weather Operations» («Operazioni in condizioni di bassa visibilità»), fino alla modifica 2 del 1º agosto 1996 inclusa.
JAR-E	«Engines» («Motori»), fino alla modifica 10 del 15 agosto 1999 inclusa.
JAR-P	«Propellers» («Eliche»), fino alla modifica 7 del 22 ottobre 1987 e all'andamento P/96/1 dell'8 agosto 1996 inclusi.
JAR-APU	«Auxiliary Power Units» («Motori ausiliari»), fino alla modifica 2 del 26 settembre 1983 e agli emendamenti APU/92/1 del 27 aprile 1992 e APU/96/1 dell'8 agosto 1996 inclusi.
JAR-TSO	«Technical Standard Orders» («Prescrizioni relative a norme tecniche»), fino alla modifica 3 del 28 aprile 1998 e all'emendamento TSO/00/4 del 1º settembre 2000 inclusi.
JAR VLA	«Very Light Aeroplanes» («Aeromobili molto leggeri»), prima edizione del 26 aprile 1990 ed emendamenti VLA/91/1 del 22 ottobre 1991 e VLA/92/1 del 1º gennaio 1992.
JAR 145	«Approved Maintenance Organisations» («Organizzazioni di manutenzione approvate») come al 1º gennaio 1992.